



Corte dei Conti
Sezione Regionale di Controllo per la Toscana

composta dai magistrati:

- Pres. Sez. Francesco BATTINI	Presidente
- Cons. Paolo SCARAMUCCI	Componente
- Cons. Paolo GIUSTI	Componente
- Cons. Graziella DE CASTELLI	Componente
- Primo Ref. Carmela MIRABELLA	Componente
- Ref. Alessandra SANGUIGNI	Componente
- Ref. Laura D'AMBROSIO	Componente

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il Regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la Convenzione stipulata il 16 giugno 2006 tra Sezione regionale, Consiglio delle autonomie locali e Giunta regionale Toscana in materia di "ulteriori forme di collaborazione" tra Corte ed autonomie, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della citata legge n. 131 del 2003.

UDITO nella Camera di consiglio il relatore, Presidente Francesco BATTINI;

PREMESSO

1. Il Consiglio delle autonomie locali ha inoltrato alla Sezione, con nota n. 53, del 2 Luglio 2008, una richiesta di parere formulata dal Presidente della Provincia di Pistoia, articolata in tre diversi quesiti come segue riassumibili:

1 "Se, alla luce di pareri espressi dalla Corte (tra i quali la deliberazione n. 11/2007 della Sezione regionale Toscana), che limitano al solo esercizio 2006 l'applicabilità dell'art. 1, comma 54, della legge 266/05, (riduzione del 10% dei compensi a favore degli amministratori e consiglieri degli enti locali), dal 1 Gennaio 2007 il ripristino delle misure precedenti si siano verificate "ope legis" o abbiano preteso l'adozione di appositi atti da parte degli organi competenti".

2 "Se l'art. 2, comma 25, lett b), della legge finanziaria 2008, in virtù della disposta abrogazione, nel nuovo testo dell'art. 82 del d. lgs. n. 267/2000, del comma 6 (non cumulabilità delle indennità di funzione con i gettoni di presenza), ma anche del comma 4 (possibilità di trasformare il gettone di presenza in indennità di funzione), ha fatto venir meno ogni possibilità di cumulo tra gettoni di presenza percepiti dalla stessa persona per mandati elettivi presso enti diversi".

3 "Se la modifica apportata all'art. 83 del d.lgs. 267/2000 comporti il divieto per l'amministratore di percepire compensi per la partecipazione ad organi dei consorzi di bonifica".

CONSIDERATO

2. Secondo ormai consolidati orientamenti assunti da questa Sezione, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente, poiché proveniente dal Consiglio delle Autonomi Locali, ma anche oggettivamente, poiché, le disposizioni sulle indennità in questione sono state dettate da una disposizione di legge statale (art. 1, comma 54, l. n. 266 del 2005) nel presupposto di affermare con essa principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ciò che attrae la fattispecie in un ambito ampliato di contabilità pubblica. Inoltre, a seguito della Convenzione citata nelle premesse, e nell'ambito delle ulteriori forme di collaborazione previste dalla legge, questa Sezione ritiene di poter esprimere pareri su ogni aspetto suscettibile di valutazione in sede di controllo (con l'ovvia cautela di non snaturare le funzioni istituzionali della Corte e non inserirsi in oggetti di contenzioso).

3. Nel merito, per quanto attiene al primo quesito, la Sezione non può che ribadire l'interpretazione fornita in precedenti pareri (cfr., anche, deliberazione n. 9/2008), secondo cui si è resa possibile a partire dal 1° gennaio 2007 la maggiorazione dei compensi a favore degli amministratori e consiglieri degli enti locali, seppur con le ovvie cautele che la sana gestione

finanziaria pretende per ogni decisione comportante aumento della spesa. Ribadisce anche, tuttavia, che tali emolumenti non si sono automaticamente reintegrati nella misura antecedente, ma che si è reso di nuovo possibile, alla data indicata, variarne l'ammontare con atto dell'organo competente, nell'ambito della misura determinata con il decreto interministeriale previsto dal T.U. Ritiene opportuno precisare, infine, che le nuove norme dettate dalla legge finanziaria 2008 in ordine alla modificabilità della misura dei compensi in parola hanno subito modifiche con il già vigente decreto-legge n. 112, del 2008, la cui conversione in legge potrebbe a sua volta apportare ulteriori novità.

4. Per quanto attiene al secondo quesito, si fa presente su problemi analoghi si sono pronunciate alcune Sezioni regionali di controllo (Sez. Veneto, deliberazione n. 11/08 e Sez. Lombardia, deliberazione n. 12/08), evidenziando che, pur nella sopravvenuta assenza di un esplicito divieto sancito dalla legge, non è possibile cumulare l'indennità di funzione con il gettone di presenza (per la partecipazione ad organi di altro ente), nel presupposto che "se non è applicabile una disposizione abrogata (art. 82 comma 6 TUEL), a *fortiori* non può ritenersi applicabile una norma ricavata *aliunde* per via interpretativa, che avesse lo stesso contenuto". D'altra parte, se era stato necessario introdurre un'apposita disposizione (comma 6 citato) per consentire il cumulo di detti emolumenti, è ragionevole pensare che tale autorizzazione non era ricavabile in via analogica o da principi generali dell'ordinamento, che anzi già in passato, e a maggior ragione dopo la finanziaria 2008, sembrano condurre nella direzione opposta; dunque, tale norma non può aver resistito all'abrogazione espressa della disposizione medesima.

La Sezione non ha motivo di non condividere tale impostazione, e ritiene dunque che non è cumulabile l'indennità di funzione di un assessore con il gettone che lo stesso percepisce in qualità di consigliere comunale.

5. Per quanto attiene al terzo quesito, la legge finanziaria 2008 (comma 26 dell'art. 2) ha introdotto il comma 2 all'art. 83 del TUEL, con esso stabilendo che gli amministratori di cui all'art 77, comma 2, del TUEL (i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento) non percepiscono alcun "compenso", tranne quello dovuto per spese di indennità di missione, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche. Premesso che la locuzione "connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche" appare interpretabile come partecipazione di diritto in virtù della carica ricoperta, una precisa risposta al quesito non può

essere data se non conoscendo e valutando il "titolo" in base al quale ad un amministratore locale è di volta in volta affidato l'incarico di partecipare ad organi di un Consorzio di bonifica. .

Nelle sopra esposte considerazioni è il parere della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana in relazione alla richiesta formulata dal Consiglio delle autonomie con nota prot. n. 53 del 02/07/2008.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Toscana, e, per conoscenza, al Presidente della Provincia di Pistoia e al Presidente del relativo Consiglio provinciale.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 15 luglio 2008

Il Presidente e Relatore
f.to Francesco BATTINI

Depositata in Segreteria il 15 luglio 2008
Il Direttore della Segreteria
f.to Pier Domenico BORRELLO